



VERBALE N. 28 DELL'ADUNANZA DELL'11 LUGLIO 2024

L'anno 2024, il giorno undici del mese di luglio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) approvazione del verbale n. 27 dell'adunanza del 4 luglio 2024;
- 3) pratiche disciplinari;
- 4) pareri su note di onorari;
- 5) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 6) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 7) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 8) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 9) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 10) comunicazioni del Presidente;
- 11) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 12) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 13) comunicazioni del Vice Presidente;
- 14) comunicazioni dei Consiglieri;
- 15) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"



"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvete	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.13.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Addessi, Alberici, Anastasio, Arditi di Castelvete, Arpino, Caiafa, Cesali, Comi, Conti, Gentile, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati



- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento"

Esce il Consigliere Conti.

Entrano il Consigliere Di Tosto ed il Consigliere Lubrano.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Addessi, Alberici, Anastasio, Arditi di Castelvetere, Arpino, Caiafa, Cesali, Comi, Di Tosto, Gentile, Lepri, Lubrano, Tamburro.

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 2: approvazione del verbale n. 27 dell'adunanza del 4 luglio 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, a maggioranza, con voto contrario di Alberici e Arditi di Castelvetere ed astenuti Arpino e Di Tosto, viene approvato il verbale n. 27 dell'adunanza del 4 luglio 2024.

Punto 3: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco (all.n.1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa, Alberici, Arditi di Castelvetere, Arpino e Di Tosto, prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali riferiscono che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 4 luglio 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti del (omissis) con la quale il CNF, (omissis), dichiara il non luogo a provvedere e l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Giova ricordare che il (omissis) risulta (omissis).

Il Consiglio prende atto e manda agli Uffici Disciplina ed Iscrizioni per le operazioni di propria competenza.

Punto 5: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Presidente Nesta in sostituzione del Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis), chiede la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Sospensioni ex art. 33, co. 2 D.L. 17/2022 e s.m.i.

Il Consiglio, vista la comunicazione con la quale gli Avv.ti (omissis) hanno indicato di aver preso servizio in qualità di addetti all'UPP, vista l'istanza di sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della



professione di avvocato; delibera di sospendere i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti, con la quale il seguente professionista: (omissis) chiede la variazione della propria iscrizione dall'Albo ordinario all'Elenco speciale annesso all'Albo; vista l'attestazione dell'ufficio legale di appartenenza; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal R.D.L. 27/11/1933 n.1578, convertito con modificazioni nella L. 22/1/1934 n.36, e dal R.D. 22/1/1934 n.37, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Albo ordinario il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Elenco speciale annesso allo Albo

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione dell'Avv. (omissis) iscritto nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che il suddetto professionista è deceduto; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato per decesso.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti con le quali lo studente: (omissis) in concomitanza con il corso di



studio per il conseguimento della laurea, iscritto regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma lo studente sopraindicato.

Abilitazioni al Patrocinio Sostitutivo

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che il dottore (omissis) è stato iscritto in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.

Compiute pratiche

(omissis)

Punto 6: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua



Il Consigliere Addressi comunica che:

- Il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Diritti Umani, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La Corte Europea dei Diritti Umani esamina le condizioni di legalità del rimpatrio di uno straniero" che avrà luogo il 18 settembre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritti Umani).

Relatore: Dott. Paolo Cancemi (Consigliere Giuridico - Capo della Unità Italiana della Cancelleria della Corte Europea dei Diritti Umani) in collegamento diretto con la Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo, intervistato dall'Avv. Maurizio De Stefano (Vice Presidente Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani).

Il Consigliere Addressi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e competenza dei relatori.

Il Consiglio approva. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Rapporti e Contenzioso P.A. ed Enti Locali, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il finanziamento privato per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale nazionale" che avrà luogo il 25 settembre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Rapporti e Contenzioso P.A. ed Enti Locali), Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Cultura e Spettacolo).

Modera: Avv. Prof. Salvatore Sfrecola (Consigliere del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici).

Relatori: Dott. Maurizio De Paolis (Presidente Associazione Romana Studi Giuridici) "L'individuazione dello sponsor nel nuovo codice dei contratti pubblici"; Avv. Sveva Rossi (ALES Arte, Lavoro e Servizi S.p.A.) "Nuove forme di partenariato nella scelta pubblico-privato per la valorizzazione e fruizione dei beni



culturali"; Avv. Guglielmo Saporito (Foro di Reggio Emilia) "Criteri comparativi nella scelta dello sponsor: l'affiancamento del nome dell'impresa al bene culturale"; Avv. Giuseppina Schettino (Foro di Roma) "Riproduzione digitale dei beni culturali a fini commerciali da parte di Enti conservatori e le nuove linee del MIC (D.M. n.108/2024)"

Il Consigliere Addessi, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e competenza dei relatori.

Il Consiglio approva. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 4 luglio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE UNA ETS dell'evento a partecipazione gratuita "Il posto degli animali nella Costituzione: appunti sulla riforma dell'art.9", che si svolgerà il 16 luglio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 11 luglio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MFLAW STAPA dell'evento a partecipazione gratuita "Il recupero dei crediti: le novità della Riforma Cartabia e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito", che si svolgerà nelle date del 24-25-26-29 e 30 luglio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per le date del 24-25-26-29 luglio e tre crediti formativi ordinati per la data del 30 luglio 2024, per la sola frequenza in presenza. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data 8 luglio 2024, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza e parto;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per malattia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per sospensione attività professionale;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 8: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 8 luglio 2024



dall'Avv. (omissis) in qualità di (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "Diritto di famiglia e minori - Affidamento figli". L'Avvocato chiede la rettifica del cognome della minore, da "(omissis)" ad "(omissis)" e del codice fiscale della minore, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione prodotta e dei chiarimenti recati a sostegno dell'istanza, dispone la rettifica nella propria delibera n. (omissis) del (omissis) del cognome della minore, da "(omissis)" ad "(omissis)" e del codice fiscale della minore, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 3 luglio 2024 dall'Avv. (omissis) nella qualità di Difensore del Sig. (omissis) (omissis), nato il (omissis) in (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "Diritto di famiglia e minori - Cessazione effetti civili del matrimonio". L'Avvocato chiede la rettifica del cognome e nome dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito di verifica della documentazione prodotta, dispone la rettifica nella propria delibera n. (omissis) del (omissis) del cognome e nome dell'istante, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 3 luglio 2024 dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "Separazione



coniugale", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 8 luglio 2024 dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato l' (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),
il Consiglio

preso atto che il Sig. (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "Diritto di famiglia e minori - ricorso per lo scioglimento del matrimonio", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 5 luglio 2024 dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata l' (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "Diritto di famiglia e minori - divorzio giudiziale", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 2 luglio 2024 dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che il Magistrato ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla Sig.ra (omissis),



revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la procedura: "Separazione personale tra coniugi", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Su relazione del Consigliere Comi in sostituzione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale (all. n.2). Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 10: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta, unitamente al Consigliere Segretario Graziani, informa di aver preso parte unitamente al Consigliere Segretario Graziani, in data 10 luglio 2024, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, alla firma del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio e Roma Capitale avente ad oggetto l'ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 3 luglio 2024 dall'Ordine degli Avvocati di Modena, con la quale si trasmettono le osservazioni al parere reso dal CNF l'11 giugno 2024 avente ad oggetto l'"Applicabilità agli Ordini Professionali del nuovo Codice Appalti", non ritenendo adottabile la normativa regolante gli appalti pubblici agli Ordini professionali.

Il Consiglio prende atto e rileva essersi già espresso sul punto con antecedente delibera.

- Il Presidente Nesta comunica che in data 27 giugno 2024 è stato trasmesso dall'(omissis) l'Avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di preventivi di spesa per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del D.Lgs. 36/2023, del servizio triennale di domiciliazione legale dinanzi a tutte le Magistrature operanti nel Distretto giudiziario di Roma, pubblicato all'Albo Pretorio della stessa Autorità, fissando il termine per la presentazione dei preventivi di spesa al 19 luglio 2024 e chiedendone la diffusione tra gli Iscritti.

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Lubrano di verificare se sussista il rispetto della normativa sull' "equo compenso" e, in caso contrario, di predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia inoltrata alle Autorità competenti. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 4 luglio 2024 dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, con la quale, in riscontro alla nota trasmessa a firma dello stesso Presidente Nesta il 1° luglio scorso, si rappresenta l' assoluta disponibilità a risolvere l'annosa questione di scopertura di organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma con l'immediata immissione in servizio di magistrati onorari di pace nonché con l'assunzione di ulteriore personale amministrativo già autorizzato dall'art. 7 co. 5 della legge 21 febbraio 2024.

Inoltre, il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, prendendo atto con soddisfazione della sospensione della manifestazione già fissata per lo scorso 4 luglio, ha rinnovato la volontà di risolvere le criticità segnalate.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dalla Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo in data 3 luglio 2024 contenente la versione definitiva del Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di sicurezza stradale "Ruote ferme, pedoni salvi" per gli adempimenti di competenza propedeutici alla sua sottoscrizione.

Il Consiglio prende atto, con soddisfazione, che la Prefettura di Roma ha recepito le indicazioni dal Consiglio precedentemente espresse, modificando la antecedente bozza del Protocollo; autorizza il Presidente Nesta alla sottoscrizione del Protocollo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 4 luglio 2024 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si comunica che nel periodo dal 9 al 12 luglio 2024 il varco "C" di via Mario Amato resterà chiuso per lavori. Resta assicurato l'accesso alla Città Giudiziaria dai varchi pedonali "A-B" di via Casale strozzi dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e carraio dal varco "D" di via Golametto aperto H24, solo pedonale dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 4 luglio 2024 dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale si trasmette scheda di monitoraggio circa la situazione delle carceri nel circondario, utile alla costituzione di una rete di referenti ordinistici. Nello specifico viene chiesto di compilare apposito *form* per comunicare:

1) le strutture carcerarie esistenti nel circondario ove ha sede il Consiglio dell'Ordine;

2) l'eventuale istituzione, in seno al Consiglio, di una Commissione dedicata alla analisi delle problematiche relative alla esecuzione penale e alle condizioni dei detenuti all'interno delle strutture carcerarie;

3) l'esistenza di eventuali protocolli stipulati con la Direzione carceraria e/o con il Tribunale di Sorveglianza, o l'esistenza di progetti in corso finalizzati al miglioramento delle condizioni dei detenuti o comunque a recare ausilio alle necessità di questi ultimi (raccolta fondi, raccolta beni di prima necessità ovvero di strumenti per facilitare lo studio e l'apprendimento ecc);

4) il nominativo di un Consigliere a cui fare riferimento per la costituzione della Rete.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Comi anche quale Consigliere a cui fare riferimento per la costituzione della Rete. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 5 luglio 2024 dalla Procura presso il Tribunale di Civitavecchia con la quale si informa circa l'ultimazione del nuovo sito web della Procura di Civitavecchia con ripristino del banner per la prenotazione degli appuntamenti sul sistema telematico di contingentamento (S.T.C.).

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio segnalano che è giunta, ai vari UNEP, la comunicazione n_dg.DOG.28/06/2024.0155747U del Ministero della Giustizia, con la quale si afferma che, per l'attività di ricerca di beni da pignorare sia dovuto il contributo unificato per atti giudiziari previsto dal D.P.R. 115/2002. Di contro, l'impianto normativo del D.P.R. 115/02 presuppone che il pagamento del contributo unificato atti giudiziari sia dovuto abbia luogo l'iscrizione a ruolo di un processo avanti ad una autorità



giurisdizionale (art. 9: "1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario [omissis]"). La debenza del contributo unificato atti giudiziari non appare giustificata dalla constatazione che la preesistente formulazione dell'art. 13, comma 1-quinquies del D.P.R. 115/2002 sia rimasto immutato nonostante il sopravvenire della novellazione dell'art. 492 bis c.p.c. per effetto della "Riforma Cartabia". Si deve tener conto del fatto che il testo dell'art. 13 comma 1-quinquies è stato formulato quando la ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione veniva esperita a seguito di specifica iscrizione a ruolo di procedimento giurisdizionale condotto dal Presidente del Tribunale. Dopo l'entrata in vigore della "Riforma Cartabia", il procedimento dell'art. 492-bis c.p.c. non comporta più né iscrizione a ruolo, né processo giurisdizionale. Di conseguenza, non può essere legittimata la richiesta di pagamento del contributo unificato atti giudiziari a fronte di sole attività esecutive svolte dagli UNEP.

Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tesoriere Voltaggio propongono al Consiglio di intervenire su tale problematica, a tutela degli aventi diritto ed a salvaguardia delle attività dei Colleghi, richiedendo al C.N.F. ed all'O.C.F. di rappresentare immediatamente la doglianza per ovviare a tale illegittima pretesa.

Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 8 luglio 2024, accompagnatoria della delibera consiliare n. 3704 con la quale si chiede un intervento decisivo al Presidente del C.N.F. ed al Coordinatore dell'O.C.F. volto ad ottenere la revoca della circolare ministeriale prot. n. m_dg.DOG.28/06/2024.0155747U, non ritenendo plausibile né ammissibile che si sfrutti, in danno dell'Avvocatura e degli utenti finali della Giustizia, un'omessa organizzazione sistematica delle norme a seguito dell'affastellarsi di riforme continue, in estremo subordine e comunque sollevando forti perplessità circa il sostenuto effetto retroattivo riferito alle istanze ex art. 492 bis c.p.c. incardinate prima del 28 giugno 2024.

Il Consiglio delibera di provvedere in conformità alla proposta odierna del Presidente Nesta, del Consigliere Segretario Graziani e del Consigliere Tesoriere Voltaggio, disponendo l'invio della presente delibera all'O.C.F. ed al C.N.F. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 8 maggio 2024 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si trasmette la convocazione per la prima riunione dell'Osservatorio permanente per la giustizia di comunità, coordinato dalla Dott.ssa Roberta Palmisano, Presidente della Terza Sezione Penale del Tribunale di Roma, per il giorno 17 luglio p.v. alle ore 10:30 presso la Sala Unità di Italia della Corte di Appello in via Varisco, 3/5.

Il Consiglio delega il Consigliere Anastasio a partecipare. Delibera Immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 9 luglio 2024 dalla Corte di Appello di Roma con la quale si invita ad esprimere parere per la conferma (secondo quadriennio) per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 D.lvo 160/2006, chiedendone la presa visione dell'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio giudiziario del 3 luglio scorso con il fine ultimo di far pervenire, nel termine di 30 giorni, le informazioni richieste, riguardo alla Dott.ssa (omissis), (omissis).

Il Consiglio prende atto ed esprime parere positivo. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 9 luglio 2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, con la quale, in relazione all'apertura del Centro Antiviolenza presso la Saletta dei Difensori d'Ufficio da parte dell'ADU, trasmette comunicazione di divieto a seguito di quanto deliberato da questo Consiglio nell'adunanza del 4 luglio 2024.

Il Presidente Nesta riferisce, altresì, essere pervenuta nota dell'ADU in data 10 luglio 2024, con la quale, "(omissis)"; per la suddetta richiesta è stato già trasmesso apposito modulo utile a formalizzare l'accesso agli atti.

Il Consiglio si riserva di provvedere all'esito della formalizzazione della richiesta nei termini di regolamento vigente. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 10 luglio 2024 dalla Corte di Appello di Roma, con la quale si trasmette il verbale della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari romani, cui ha partecipato, tenutasi il 3 luglio 2024.

Il Consiglio prende atto.



- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani, il Vicepresidente Agnino ed il Consigliere Tamburro comunicano che, nella giornata del 10 luglio scorso, si è tenuto un incontro con una delegazione di Avvocati della Dublin Solicitors Bar Association of Ireland. Nell'occasione, dopo una visita al Palazzo ed ai locali consiliari, l'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e sono stati esaminati i temi dello svolgimento della professione forense in Italia e in Irlanda, con particolare attenzione alle attività di supporto per i giovani, le donne ed i soggetti più fragili nonché alle prospettive di collaborazione tra le nostre rispettive Istituzioni.

Il Consiglio prende atto.

Punto 11: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica che, a partire dal 1° luglio 2024, è possibile iscriversi nell'elenco dei Commissari Liquidatori, Commissari Governativi e Liquidatori di enti cooperativi e società fiduciarie e di revisione, in forza alla Direzione generale servizi di vigilanza, per l'attribuzione di incarichi Liquidazioni Coatte Amministrative, sostituzione liquidatori ordinari, scioglimenti con nomina e gestioni commissariali. La scadenza per l'iscrizione è fissata per il 15 settembre 2024. L'iscrizione è possibile attraverso il portale commissari realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (A). Per la corretta esecuzione della procedura di iscrizione l'accesso al portale deve avvenire obbligatoriamente tramite SPiD o CIE e la domanda di iscrizione essere sottoscritta con firma digitale (formato Pades o Cades).

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.



Punto 14: comunicazioni dei Consiglieri

CONSIGLIERI COMI E LEPRI

- I Consiglieri Comi e Lepri riferiscono che in data 3 luglio 2024 veniva trasmesso alla Segreteria del Consiglio dalla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza copia del Protocollo tra Tribunale di Sorveglianza, PRAP Lazio, Abruzzo e Molise e UIEPE Lazio, Abruzzo e Molise.

Nello specifico, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo, e Molise e l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise hanno sottoscritto un Protocollo per definire prassi condivise e modelli operativi con la finalità di semplificare e migliorare l'efficienza delle procedure nei rispettivi ambiti di competenza, tenuto conto delle risorse disponibili e del quadro dell'evoluzione della normativa primaria e secondaria riguardante gli Uffici del Ministero e il Tribunale di Sorveglianza; si tratta, in sostanza, di competenze specifiche derivanti dalla legge e affidate agli Uffici preposti (vedi esempio competenze GOT art. 7 lett. b) del d.lgs. n. 123 del 2018, che modifica l'art. 57 ord. Pen.) in tema di proposte di misura alternativa.

Anche sulla questione tempi dell'osservazione scientifica si tratta di normativa specifica affidata a soggetti individuati dalla legge. I tempi dell'attività dell'UEPE sono particolarmente importanti ma anche in relazione a tale attività si tratta di competenze specifiche, come le competenze dell'antenna operativa dell'istituto.

Il Protocollo prevede che le parti, oltre a dare attuazione alle procedure specifiche ivi contenute, si impegnano anche a condividere momenti di formazione congiunta destinati agli operatori e ad intraprendere iniziative per l'implementazione operativa del Protocollo stesso, tra cui incontri annuali per testare l'efficacia degli impegni assunti.

Tale previsione è legata alle competenze specifiche e non è un tavolo di discussione allargato ad esempio alle altre parti interessate quali Polizia Penitenziaria, Avvocati e Procura.

In sostanza, il Protocollo appare perimetrato ed interno alle singole funzioni specificamente affidate dalla legge alle parti che lo sottoscrivono.



Alla luce di tali considerazioni il Consigliere Comi propone di dare diffusione agli Avvocati del Protocollo ricevuto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e monitorare se effettivamente venga rispettato e, in caso contrario, censurare a valle il mancato rispetto. Ciò in quanto non avrebbe avuto spazio una preventiva partecipazione del Consiglio alla discussione di un Protocollo che riguarda competenze di altri; si potrebbe, successivamente, verificare il rispetto del contenuto del Protocollo ed in caso segnalare la mancata attuazione, esprimendo comunque la disponibilità a tutte le interlocuzioni utili per verificare nel tempo il rispetto della tempistica degli adempimenti.

Il Consigliere Lepri propone una comunicazione del Presidente Nesta, al Tribunale di Sorveglianza, con la quale si rappresenti da una parte che è pervenuto al Consiglio il presente Protocollo e dall'altra, si renda nota, la necessità che il Consiglio partecipi al tavolo di lavoro istituito con il detto Protocollo, in quanto, l'Avvocatura (attualmente esclusa) è parte essenziale nella, e della, fase esecutiva. Ciò in quanto la presenza al Tavolo consentirebbe di verificare, a titolo esemplificativo, se i tempi che sono dettati dal Protocollo vengono rispettati oppure se c'è bisogno di maggiore solerzia; il tutto anche in considerazione del fatto che è stato chiesto ufficialmente al Tribunale di Sorveglianza di sollecitare i tempi per le relazioni di sintesi delle carceri e per le relazioni dei commissariati.

Il Consiglio, preso atto, rinvia a prossima adunanza, invitando tutti i Consiglieri ad approfondire. Delibera immediatamente esecutiva.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

- Prat. n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

artt. 17, 35 e 36 CDF

PAROLE CHIAVE

Utilizzo titolo accademico

QUESITO

si chiede quale sia il corretto *"utilizzo del titolo accademico di "Professore" da parte dell'Avvocato iscritto regolarmente all'Albo professionale"* e, in particolare, nel caso di conferimento dell'incarico con contratto e, altresì, se possa essere utilizzato



il titolo di Professore anche dall'Avvocato che eserciti l'attività di docenza presso atenei stranieri.

Il Consiglio

uditi i Consiglieri Antonio Caiafa e Vincenzo Comi, quali coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

il "dovere di corretta informazione", stabilito dall'art. 35 CDF - in applicazione al dovere di corretta "informazione sull'esercizio dell'attività professionale", di cui all'art. 17 CDF - è uno dei primari doveri cui l'Avvocato è tenuto nei rapporti con i clienti e le parti assistite.

Il Consiglio Nazionale Forense, in più occasioni, ha stabilito i limiti in ordine all'utilizzo del titolo di Professore; in particolare, la giurisprudenza più recente ha ribadito il principio secondo il quale: "*l'attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima l'uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l'obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli artt. 17 e 35 (informazioni sull'attività professionale) nonché 36 (uso di titoli inesistenti) del codice deontologico, stante l'evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa*" (CNF Sentenze 122 del 17 luglio 2020 e 136 del 18 luglio 2020).

Alla luce delle disposizioni richiamate e della recente Giurisprudenza di merito l'utilizzo del titolo di Professore risulta riservato esclusivamente ai docenti universitari - siano essi di ruolo, associati o a contratto - in materie giuridiche.

Per quanto attiene, in particolare, la categoria dei Professori a contratto, il CNF, con proprio parere n. 20 del 27 aprile 2005, ha affermato che: "*...il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d'opera intellettuale nel quale quest'ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l'interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l'anno), senza che esse siano conseguenza dell'inserimento in ruolo.*

Una dicitura che non accompagnasse all'ostensione della qualifica di Professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l'assunzione del titolo suddetto sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Dacìò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d'ordine informativo, essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo

di Professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di Professore universitario di ruolo. D'altra parte, traducendosi l'espletamento delle funzioni collegate al contratto in un'attività didattica, ai sensi dell'art. 17, 2° comma, punto II, lett. a) del cit. codice deontologico (che consente espressamente l'indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all'attività didattica) deve ritenersi la correttezza ed ammissibilità di un'informazione che, attraverso l'indicazione del titolo di Professore, dia conto dell'esercizio in atto di attività didattica.

Dovendosi, pertanto, contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all'attività didattica svolta con i principi di verità e correttezza, ne segue che l'Avvocato interessato dovrà, ove intenda esporre il titolo di Professore, aggiungere, subito dopo, la dicitura a contratto con indicata la materia insegnata e l'Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del già menzionato contratto e non oltre".

Con particolare riferimento a quest'ultimo inciso giova rilevare che la nuova norma deontologica di cui all'art. 35 CDF invero stabilisce che "L'Avvocato può utilizzare il titolo accademico di Professore solo se sia o sia stato docente universitario..." con ciò rimarcando il momento temporale dell'utilizzo del suddetto titolo anche successivamente alla sua conclusione, rimanendo in ogni caso fermi i doveri di corretta e non distorsiva informazione che impongono pertanto la precisazione in merito all'eventuale termine dell'incarico di docenza.

Per quanto concerne, di contro, l'utilizzo del titolo di Professore, qualora l'Avvocato eserciti l'attività di docenza presso atenei stranieri, la risposta non può che essere negativa in quanto l'attività di docenza che consente l'utilizzo del titolo di Professore riguarda, esclusivamente, le materie giuridiche attivate presso gli atenei italiani (in questo senso si vedano in via analogica i pareri del CNF n. 11 del 3 febbraio 2021 e n. 25 del 16 marzo 2016).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, qualora l'Avvocato voglia utilizzare il titolo accademico, questi dovrà obbligatoriamente indicare sia la qualifica (Professore di ruolo, associato o a contratto) che la materia insegnata e l'Università, necessariamente italiana, con la quale insiste il rapporto di insegnamento, nonché l'eventuale conclusione dell'incarico.

Per tutto quanto sopra affermato

Ritiene



Che l'Istante possa trovare ampia e soddisfattiva risposta nei principi e nei riferimenti normativi sopra esposti, nonché nelle relative interpretazioni giurisprudenziali e, comunque, corre l'obbligo precisare che con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e, dunque, non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine, dal che consegue che i chiarimenti in materia deontologica che gli Iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati intermini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimenti dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Punto 4: pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

numero data	richiedente cliente	relatore	somma richiesta	somma liquidata
		(omissis)		

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Gli adempimenti relativi al presente elenco sono immediatamente esecutivi.



Punto 15: varie ed eventuali

Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito l'Avv. (omissis) nella Commissione Crisi d'Impresa.

Il Consiglio prende atto.

Punto 7: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

Nulla da deliberare.

Punto 9: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

Nulla da deliberare.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

Nulla da deliberare.

Punto 13: comunicazioni del Vice Presidente

Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 15.45; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 18 luglio 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)